

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO AD ASP REGGIO EMILIA ED ASP CARLO SARTORI PER IL PERIODO 01/10/2024 – 30/09/2026

LOTTO 1 – ASP REGGIO EMILIA

CIG _____

TRA

ASP REGGIO EMILIA, con sede legale in Reggio Emilia in via Marani 9/1 – 42122 Reggio Emilia C.F. e P.IVA 01925120352, in persona del dirigente Area Risorse umane e finanziarie, C.F. VTRTDR72B08C978L, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Azienda, autorizzato ai sensi di _____ di impegnare legalmente e formalmente l'ASP per il presente atto, di seguito ASP o committente

E

(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in _____ alla via _____ n. _____, Partita IVA (C.F.) _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, nella sua qualità di _____ giusta procura rilasciata in data _____ rep. n. _____ autenticata nella firma dal dott. _____, Notaio in _____, allegata in originale al presente atto (allegato A), di seguito Agenzia o affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

1. ASP Reggio Emilia – Città delle Persone e ASP Carlo Sartori, sulla base di un fabbisogno analogo di acquisizione della somministrazione di lavoro a tempo determinato, al fine di perseguire le finalità sottese all'aggregazione della domanda, così come delineate dall'Unione Europea e riprese dal Legislatore nazionale, hanno determinato di ricorrere a un'unica procedura per l'individuazione del contraente mediante accordo quadro con un singolo operatore economico ex art. 59, comma 3, del d.lgs. 36/2023, articolato in due lotti distinti, uno per ciascuna committenza, aggiudicabili separatamente;
1. dette ASP, sulla base di apposita convenzione, si sono avvalse della Provincia di Reggio Emilia per l'espletamento della procedura finalizzata alla stipula dell'accordo quadro per il periodo di due anni, con opzione di proroga contrattuale biennale e di variazione sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;
2. con decisione a contrarre n. ____ del _____ sono stati approvati il progetto del servizio, il capitolato speciale e lo schema di accordo quadro;
3. in data _____ è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro in oggetto con procedura aperta seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. alla gara di cui sopra, con riferimento al lotto 1, è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) _____;

5. in seguito all'espletamento della procedura aperta, l'impresa _____ è risultata vincitrice e di conseguenza con determinazione del dirigente del Settore _____ della Provincia di Reggio Emilia n. ____ del _____ (allegato A), le è stato aggiudicato il contratto di cui trattasi per l'importo complessivo di _____ IVA esclusa;
6. l'ASP ha recepito le risultanze come indicate al punto precedente (allegato B) e ha acquisito il CIG derivato _____;
7. l'Agenzia ha l'obbligo di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro nei modi e nelle forme disciplinati come di seguito indicati nonché secondo quanto previsto da tutta la documentazione afferente alla procedura, alle condizioni, alle modalità e ai termini stabiliti, ivi inclusa l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Agenzia;
8. i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'ente committente _____ da una parte e l'Agenzia dall'altra parte, attraverso la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi;
9. il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per le ASP nei confronti dell'Agenzia, che nasceranno solo con i singoli accordi attuativi stipulati con l'ASP committente _____;
10. l'impresa _____ ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € _____ sotto forma di _____ costituita in data _____ (Allegato C);

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La committente concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, il contratto per la gestione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l'ASP Reggio Emilia Città delle Persone in base all'aggiudicazione avvenuta in data _____.

L'affidatario si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto nonché secondo quanto stabilito dagli atti e dalla documentazione menzionati e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in fabbisogno all'ASP, che verrà prestato dall'Agenzia in relazione e dipendenza ai singoli contratti attuativi sottoscritti tra l'ASP committente e l'Agenzia.

Con l'Accordo Quadro, l'Agenzia si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASP a fornire i servizi del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e suoi allegati, nell'offerta tecnica, il tutto nei limiti del prezzo offerto in sede di gara oltre IVA ove dovuta, in relazione ai singoli contratti attuativi disposti dall'ASP. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'ASP nei confronti dell'Agenzia. Conseguentemente l'ASP non è tenuta a formalizzare alcun contratto attuativo del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che l'Agenzia possa avanzare diritti o pretese di sorta.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

Il contratto viene concesso dalla committente e accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena e assoluta

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale (allegato D);
- offerta tecnica (allegato E);
- offerta economica (allegato F).

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Ammontare del contratto – termini di pagamento

Per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro l'ASP corrisponde all'Agenzia, per ogni ora di lavoro (ordinario e straordinario) effettivamente prestata, l'importo determinato dall'aggio offerto in sede di gara pari a _____ e la tariffa oraria lorda per profilo professionale, previsto dal vigente CCNL di riferimento, oltre IVA sulla parte imponibile.

L'importo del contratto ammonta a € _____ e, come meglio precisato nel capitolato speciale, è meramente presuntivo.

L'aggio offerto in sede di offerta economica è stato determinato a proprio rischio dall'Agenzia in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

In caso di rinnovo del CCNL di riferimento, rispetto alla parte economica, sarà rimborsato all'Agenzia il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.

L'ASP corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Per quanto qui non previsto, si rinvia al capitolato speciale.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale.

Articolo 4 – Durata – contestazioni e penali – termini per la verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto e per la durata di due anni, con opzione di proroga contrattuale biennale sulla base di decisione assunta da ASP dandone comunicazione formale almeno due mesi prima della scadenza contrattuale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

I termini per l'ultimazione della prestazione e per il rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla

sospensione dell'esecuzione del contratto, sono disciplinati dal d.lgs. 36/2023, a cui si fa espresso rinvio, nonché indicati nel capitolato speciale.

Dalla data di scadenza del contratto, ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso.

Articolo 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119, comma 7, del medesimo D.lgs.

Art. 6 – Condizioni di esecuzione contrattuale: clausola sociale e riferimento nel territorio

In base all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e all'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro, l'Agenzia si impegna ad attuare il progetto di riassorbimento presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara.

L'Agenzia, assieme all'appaltatore uscente e all'Amministrazione contraente, è tenuto a espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti per garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del D.lgs. 36/23, se conciliabile con la clausola sociale tesa a garantire la stabilità occupazionale, l'Agenzia si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- almeno un progetto di attività socialmente utili;
- l'applicazione di almeno un istituto a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

In caso di riassorbimento del personale, tali impegni andranno osservati laddove compatibili.

L'Agenzia garantisce per tutta la durata del contratto la presenza nel territorio della provincia di Reggio Emilia di una filiale impegnarsi ad aprirla assicurando la presenza fisica di personale almeno una volta alla settimana, dalle ore 9 alle ore 13.

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), la cessione del contratto è nulla. L'Agenzia può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice. Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti.

Articolo 8 - Subappalto

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 del capitolato.

L'Agenzia, in sede di procedura aperta, ha dichiarato/non ha dichiarato di ricorrere al subappalto.

Articolo 9 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi deve avere le seguenti caratteristiche:

1. non deve apportare modifiche sostanziali al contratto;
2. si applica al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della prestazione in più o meno superiore al 5% dell'importo complessivo dell'intervento, da determinarsi in base agli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi dei lavori, servizi e forniture, approvati dall'Istat entro il 30 Settembre di ogni anno;
3. copre la variazione nella misura dell'80% della stessa.

Le clausole revisionali non attribuiscono all'Agenzia un diritto alla revisione dei prezzi, ma l'interesse legittimo all'apertura di un procedimento tecnico discrezionale da parte dell'Azienda, che deve valutare la sussistenza dei presupposti di legge per il suo riconoscimento.

La revisione sarà operata, con cadenza annuale, su richiesta dell'Agenzia, previa adeguata istruttoria e, in mancanza di costi standardizzati, fino al limite massimo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla variazione dell'indice del mese antecedente l'inizio del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da parte dell'Agenzia dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione del servizio.

Per la parte riferita al solo costo del lavoro (costo orario base) la revisione è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti all'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adeguamenti normativi e retributivi previsti dal CCNL.

Articolo 10 - Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante, poiché il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze, prevede clausole di rinegoziazione al verificarsi delle indicate condizioni la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dalla parte svantaggiata:

1. non aver assunto volontariamente il rischio dell'evento sopravvenuto (es. l'aumento imprevedibile ed eccezionale del costo dell'energia);
2. l'avvenimento sopravvenuto derivi da eventi straordinari e imprevedibili (inimmaginabili al momento della stipula);

3. estraneità delle sopravvenienze all'alea contrattuale e alle normali fluttuazioni di mercato.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, come prevede l'art. 121 (sospensione dell'esecuzione) del d.lgs. 36/2023, va valutata dall'Azienda.

Il compito di istruire la pratica e provare a trovare un accordo spetta al Responsabile Unico di Progetto entro un termine non superiore a tre mesi.

Le parti devono adottare comportamenti adeguati alle concrete circostanze, allo specifico contenuto contrattuale e alla qualificazione dei soggetti interessati, con proposte serie e sostenibili, che potranno investire tutti i contenuti del contratto: modalità della prestazione, tollerandone variazioni, durata, prezzo, ecc. L'utilizzo della clausola impone alle parti l'individuazione della concreta regola di condotta corrispondente alla buona fede con riferimento al caso specifico, in linea con la nuova fiducia riposta nei contraenti e la valorizzazione dell'autonomia decisionale dei funzionari pubblici di cui all'art. 2 "Principio di fiducia".

L'accordo raggiunto tra le parti dà vita a un nuovo contratto che si sostituisce a quello originario e che deve, pertanto, essere sottoscritto dal dirigente o responsabile del servizio. Nel caso in cui le parti non pervengano a un accordo entro un termine ragionevole, da valutarsi in base alle circostanze specifiche, la parte svantaggiata potrà rivolgersi al giudice per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, fatta salva la responsabilità della parte inadempiente all'obbligo di rinegoziare in buona fede.

L'attività di rinegoziazione è sottoposta ai seguenti limiti:

1. il divieto di snaturare il contratto, apportandovi modifiche tali da far ritenere la stipula di uno nuovo;
2. il ripristino dell'originario equilibrio del contratto e della sua sostanza economica, in considerazione degli atti della gara;
3. il riconoscimento dei maggiori compensi all'Agenzia a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento, alla voce imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta (obbligo di invarianza finanziaria), che, poiché possono considerarsi definitivamente acquisite solo al momento della verifica di conformità, vanno utilizzate previa attenta valutazione in relazione al caso concreto (es. con riferimento allo stato di avanzamento dell'opera) e sulla base di adeguata motivazione;
4. forme del procedimento amministrativo, che ne consente il controllo da parte degli altri operatori economici e del giudice poiché il contratto pubblico non consente modifiche sostanziali al fine di non ledere il principio della concorrenza.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi

Si rinvia all'art. 13 del capitolato.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato, conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale, apposita

polizza assicurativa n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 12 – Domicilio dell'affidatario e referente/responsabile del contratto per l'Agenzia

Agli effetti del presente contratto, l'affidatario elegge domicilio presso _____ in _____, via _____, obbligandosi di informare il direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede della committente. L'affidatario dichiara che _____ nato a _____ il _____ e domiciliato/residente a _____ via _____, in funzione di _____, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

Articolo 13 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 d.lgs. 36/2023.

L'affidatario è tenuto a osservare quanto previsto in materia di clausole sociali, secondo quanto disposto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023, dall'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dall'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro e dalle ulteriori disposizioni in materia, nonché in base alle obbligazioni assunte a seguito dell'affidamento così come risultanti dal capitolato speciale e dall'offerta tecnica.

Articolo 14 – Normativa e disposizioni di riferimento. Interpretazione del contratto

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di servizi pubblici, alla Legge 241/1990 e al codice civile.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato speciale e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui la seconda contenga, a giudizio dell'Azienda, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato speciale e suoi allegati.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

La committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l'ASP Reggio Emilia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è la _____ in qualità di _____.

Articolo 16 – Designazione Responsabile del trattamento dei dati. Obbligo di riservatezza. Codice di comportamento

L'affidatario, in esecuzione del contratto, effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'ASP. L'impresa è, pertanto, designata da ASP quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento.

L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Agenzia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Agenzia è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Agenzia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 81/2023, sia dal codice di comportamento di ASP rinvenibile sul sito aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 81/2023, nonché al codice di comportamento aziendale, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare, si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: _____;

IBAN: _____;

Intestatario _____.

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo saranno delegati a operare sui conti correnti dedicati:

_____ C.F. _____

_____ C.F. _____

L'affidatario si obbliga, inoltre, a utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dall'Azienda, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. La stazione appaltante nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'Agenzia l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con pec

L'affidatario si obbliga, altresì, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'Agenzia. Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere l'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l'affidatario deve comunicare alla stessa tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto.

Articolo 18 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 19 – Clausole di legalità

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Addendum al protocollo di legalità, sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'affidatario si impegna a comunicare all'ASP l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo, in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. In tale ipotesi a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile.

L'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318,

319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.

Articolo 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della committente. Per l'imposta di bollo, si rinvia a quanto previsto dall'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 nonché agli atti dell'Agenzia delle Entrate:

- circolare 22/E/2023
- risoluzione 37/E/2023
- provvedimento direttoriale prot. n. 240013/2023
- interpello 446/2023.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Azienda ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 22 - Recesso dal contratto

La committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata dall'Azienda con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Agenzia con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In caso di recesso dell'Azienda, l'Agenzia ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di

almeno trenta giorni da comunicarsi all'Agenzia con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Agenzia ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

Articolo 23 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile, è quello di Reggio Emilia. Si applicano, nel caso di controversie di importo economico non inferiore al 10% dell'importo di contratto, le disposizioni di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs 36/2023. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da tre membri in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia del servizio in oggetto.

Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data.

Si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

L'allegato V.2 al d.lgs. 36/2023, a cui si fa rinvio, norma la modalità di costituzione del CCT.

Articolo 24 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

Si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale nonché dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 25 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la committente:

- provvedimento di aggiudicazione;
- capitolato speciale;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- polizza assicurativa n. _____ emessa da _____ in data _____;
- cauzione definitiva n. _____ emessa da _____ in data _____;
- procura generale/procura speciale n. _____ Notaio _____
- atto costitutivo RTI (*se sussiste*);
- accordo disciplinante oneri e responsabilità ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento e del

Consiglio europeo n. 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile;

-

Per l'impresa affidataria _____
(sottoscritto con firma digitale)

Per l'ASP committente _____
(sottoscritto con firma digitale)